



COMUNE DI LORETO APRUTINO

PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 29/04/2026

OGGETTO: Legge Regionale 15/10/2012, n. 49 e ss.mm.ii.. Deliberazione C.C. n. 47 del 22/12/2014 - atto di recepimento. MODIFICA.

L'anno duemilaventisei, addì ventinove, del mese di Aprile alle ore 19:39, presso SALA CONSILIARE, del Comune suddetto.

Si è riunito, in seduta ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
MARIOTTI RENATO	Si	RUGGIERI DANIELE	Si
DI TONNO ANTONELLA	Si	MASSIMI MANUEL	Si
ACCONCIAMESSA FEDERICO	Si	BUCCELLA GIANLUCA	Si
PICA MASSIMO	Si	D'AMICO ROCCO	Si
LEGNINI ROBERTA	Si	VALLOZZA MANUELA	Si
PELLEGRINI LUCA	Si	DELLE MONACHE ANTONIO	Si

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente PICA MASSIMO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Partecipa alla seduta Il Segretario D'INCECCO MARZIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presenti n° 12 Assenti n° 0

Relazione sull'argomento l'Assessore Manuel Massimi;
comunica che si viene così a recepire la normativa sui premi di cubatura nelle zone 1 e 2; a richiesta del Consigliere se si tratti di un recepimento o anche una regolamentazione interna, ove ve ne fossero i margini, il Sindaco risponde che si tratta di un recepimento della normativa così com'è, cosa che al tempo non era stata fatta, e che prevede la possibilità di recuperare i sottotetti e scantinati nelle zone agricole come volumetria.

per il dettaglio degli interventi si rinvia alla registrazione depositata agli atti.

Chiusa la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la Legge Regionale 15 ottobre 2012, N. 49 ad oggetto "*Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"*", pubblicata sul B.U.R.A. Ordinario n. 56 del 31/10/2012;
- la Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 62 modificativa ed integrativa della predetta L.R. 49/2012, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale n. 92 del 21/12/2012;
- la Circolare prot. n. 46 del 04/01/2013 inviata a tutti i Comuni d'Abruzzo da parte della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – *Servizio Affari Giuridici e Legali per l'Ambiente e il Territorio* della Regione Abruzzo, recante i primi indirizzi operativi in merito alle anzidette disposizioni di legge;
- la Circolare prot. n. 1511 del 14/03/2013 inviata a tutti i Comuni d'Abruzzo da parte della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – *Servizio Affari Giuridici e Legali* della Regione Abruzzo, recante indicazioni interpretative concernenti la L.R. 49/2012 nel testo modificato con la L.R. 62/2012;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 47 del 22/12/2014, esecutiva, ad oggetto "*Legge Regionale 15/10/2012, n. 49 come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 18/12/2012, n. 62. Atto di recepimento e provvedimenti.*";
- le successive modificazioni alla Legge Regionale N. 49/2012, ivi comprese quelle introdotte dalla L.R. 20/12/2023, n. 58 "*Nuova legge urbanistica sul governo del territorio*" e s.m.i.;

ATTESO:

- che il testo della L.R. 49/2012, come modificato ed integrato dalla L.R. 62/2012, demanda ad atto deliberativo consigliare la facoltà delle singole Amministrazioni Comunali di decidere di avvalersi, sull'intero territorio comunale o su singole zone di esso, delle misure incentivanti previste dal legislatore regionale all'art. 3, commi 2 e 4 ed all'articolo 4, commi 2, 4 e 5, alla stregua di benefici premiali di carattere aggiuntivo rispetto a quelli disciplinati dalla normativa di riferimento nazionale;
- che il suddetto provvedimento comunale, ai sensi dell'art. 1 – 2° comma della L.R. 49/2012 nel testo in vigore, non riveste carattere di pianificazione o programmazione urbanistica comunque denominata ed è pertanto sottratto alle regole delle procedure ordinarie in tema di adozione degli strumenti di pianificazione, come disciplinate dapprima dalla L.R. 18/83 e ss.mm.ii. ed in seguito dalla L.R. 58/2023 e ss.mm.ii. (allo scadere del regime transitorio di cui all'Art. 100, comma 2°, di quest'ultima);
- che i contenuti dell'atto deliberativo comunale sono esclusivamente quelli individuati dai commi 2 e 2 – bis dell'art. 1 della L.R. n. 49/2012 nel testo modificato dalla L.R. 62/2012 e si riferiscono alle misure incentivanti previste dall'art. 3, commi 2 e 4 e dall'art. 4, commi 2, 4 e 5 della legge, nonché l'individuazione delle zone del territorio comunale all'interno delle quali devono comunque essere rispettate le altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti;
- che ulteriori determinazioni che i Comuni possono adottare in seno alla deliberazione di che trattasi, in quanto strettamente e strumentalmente connesse con la previsione delle misure premiali innanzi citate, sono attinenti a:
 - a) le indicazioni afferenti il reperimento degli standards per gli interventi di riqualificazione urbana da realizzare ai sensi degli artt. 3 e 4, spettando al Comune stabilire se detti standards

- andranno reperiti entro il medesimo comparto edificatorio sul quale è situato il fabbricato oggetto delle premialità o in altre zone;
- b) la monetizzazione degli standards sopra citati, specificando motivatamente ove la provvista così ottenuta dal Comune venga spesa anche in zone del territorio diverse da quelle oggetto dell'intervento;

TENUTO CONTO degli indirizzi operativi e delle indicazioni interpretative emanati con le richiamate Circolari regionali prot. n. 46 del 04/01/2013 e prot. n. 1511 del 14/03/2013, le quali hanno, tra l'altro, chiarito la natura non decadenziale bensì meramente sollecitatoria del termine di 90 giorni attribuito alle Amministrazioni comunali per l'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'art. 1, commi 2 e 2bis della L.R. 49/2012 nel testo modificato ed integrato dalla L.R. 62/2012;

PRECISATO che sono comunque esclusi dall'ambito di applicazione della L.R. 49/2012 i lotti privi di edificazione e, in ogni caso, per espressa menzione nel testo normativo, gli edifici ed i beni vincolati elencati nell'art. 2, comma 8° della stessa L.R. 49/2012 e s.m.i.;

VISTO il vigente P.R.G. comunale definitivamente approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7/C in data 31/01/2013, entrato in vigore in data 20/03/2013, a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul B.U.R.A. n. 11 Ordinario 20/03/2013 dell'avviso previsto dall'art. 43 – "Trasferimento di funzioni e compiti ai comuni", 2° comma, della L.R. 03/03/1999 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.L. n. 70/2011 (c.d. "Decreto sviluppo) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 12/07/2011, n. 106;

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2014, esecutiva, ad oggetto "*Legge Regionale 15/10/2012, n. 49 come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 18/12/2012, n. 62. Atto di recepimento e provvedimenti.*", adottata in ossequio alle specifiche disposizioni ed alle circolari applicative regionali, si è stabilito tutto quanto appresso:

".....omissis....."

...

2) *RECEPIRE la Legge Regionale 15 ottobre 2012, N. 49 ad oggetto "Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)", come successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 62, nel testo coordinato pubblicato sul B.U.R.A. Speciale n. 92 del 21/12/2012.*

3) *STABILIRE che l'applicazione nel territorio del Comune di Loreto Aprutino delle misure premiali ed agevolanti di cui alla suddetta L.R. 49/2012 e s.m.i. è regolata dalle seguenti prescrizioni:*

a) Ambito applicativo

Si consente l'applicazione delle misure premiali di cui all'art. 3, commi 2 e 4 e dall'art. 4, commi 2, 4 e 5 della legge e dei mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 5 della legge, in tutte le zone omogenee del vigente P.R.G. comunale in premessa richiamato, con la sola esclusione degli edifici e beni già individuati dall'art. 2 – 8° comma della legge stessa. Si dà atto, quindi, che restano certamente esclusi gli edifici ricadenti nella "Sottozona A1 – Centro Storico ed edifici specifici posti all'interno del centro urbano" e nella "Sottozona A2 – Agglomerati a valenza storica ovvero edifici specifici esterni alla perimetrazione urbana", sottozone queste entrambe normate dall'art. 30 delle N.T.A. del vigente P.R.G..

Si precisa inoltre che:

- *al fine di individuare univocamente gli edifici aventi diritto alle misure premiali ed agevolanti previste dalle disposizioni regionali oggetto di recepimento, si assumono valide le definizioni di "edifici esistenti" – "volumetria supplementare" – "superficie supplementare" – "volumetria edificata esistente" – "superficie lorda esistente" – "interventi edilizi in corso di realizzazione" fornite dagli artt. 2 – 3 – 4 e 8 della L.R. 49/2012 e s.m.i., così come dettagliatamente puntualizzate nei paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 della richiamata Circolare regionale prot. n. 1511 del 14/03/2013;*
- *nelle zone agricole ("Sottozona E1 – agricola normale" e "Sottozona E2 – agricole di pregio" del vigente P.R.G.) le premialità possono riconoscersi solo nei limiti dell'indice di 0,03 metri cubi per*

metro quadro fissato dall'art. 70, 1° comma, della L.R. 18/83 ai fini del rispetto dell'art. 7 del D.M. 1444/68;

- negli edifici di Edilizia Economica e Popolare gli incentivi sono assentibili limitatamente agli alloggi per i quali l'eventuale incremento non determini una Superficie Residenziale eccedente il limite indicato nella Convenzione-tipo regionale approvata con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 111/11 del 30/12/1998 (mq. 110,00), ferma restando l'obbligo di monetizzazione degli standards richiesti per la volumetria aggiuntiva "premiata";
- nelle zone sottoposte dal vigente P.R.G. a Piano Particolareggiato (P.P.) ai sensi dell'art. 37 delle N.T.A. e dell'art. 18 della Legge Regionale 18/83 e s.m.i. gli incentivi sono assentibili purchè in relazione agli standards richiesti per la volumetria aggiuntiva "premiata" venga attuata esclusivamente la monetizzazione degli stessi, anche attraverso la cessione di porzioni funzionali di fabbricati di pari valore da destinarsi a funzioni pubbliche di interesse collettivo;
- in caso di edifici composti da più unità immobiliari (residenziali o produttive) la misura premiata complessivamente spettante dovrà essere suddivisa fra tutte le unità interessate in modo proporzionale rispetto alla dimensione di ciascuna unità;

b) Rispetto delle distanze e delle altezze

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.M. 1444/68, in tutte le zone omogenee del vigente P.R.G. comunale ove sono ammissibili le misure premiali di cui alla L.R. 49/2012 e s.m.i., tali misure dovranno essere utilizzate esclusivamente nel rispetto dei parametri edilizi di distanza minima dalle strade e dai confini, nonché di distacco minimo tra fabbricati già stabiliti per ciascuna zona dalle N.T.A. dello strumento urbanistico generale.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.M. 1444/68, le altezze massime già stabilite dalle N.T.A. del vigente P.R.G. comunale dovranno essere tassativamente rispettate in tutti i casi di edifici ricadenti nelle seguenti sottozone:

- "Sottozona C2 – Zone di espansione realizzate od in itinere o a disciplina pregressa" normata dall'art. 38 delle N.T.A.;

- "Sottozona E1 – agricola normale" normata dall'art. 45 delle N.T.A.;

- "Sottozona E2 – agricola di pregio" normata dall'art. 46 delle N.T.A.;

- "Sottozona G3 – Verde privato turistico-ricettivo" normata dall'art. 51 bis delle N.T.A.;

in tutte le restanti zone e sottozone del P.R.G., ove sono applicabili le misure premiali di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 49/2012 e s.m.i., potrà invece essere previsto un incremento di altezza dell'edificio (come specificamente definita all'art. 5 delle N.T.A. del vigente P.R.G.) nella misura strettamente necessaria ad ottenere un ulteriore livello utile di altezza media interna non superiore a metri 3,00, a condizione che non venga in ogni caso superata l'altezza massima complessiva di mt. 12,50 stabilita per le nuove costruzioni.

c) Criteri per la scelta tra "reperimento degli standards minimi previsti dal D.M. 1444/68 necessari per l'ampliamento e loro localizzazione" / "monetizzazione degli standards richiesti"

Stante la necessità di assicurare non solo che l'edificazione avvenga in maniera ordinata e secondo una logica e razionale distribuzione dei volumi, ma anche che la qualità di vita sia sostenibile e di livello adeguato alla domanda dei servizi collettivi, si ritiene di dover stabilire la seguente disciplina:

- per interventi di incremento di volumetria riguardanti fabbricati residenziali (art. 3 della Legge Regionale) ubicati in zona urbana si ritiene di dover privilegiare il reperimento degli standards, precisando che la loro monetizzazione potrà essere concessa solo nei seguenti casi:

1) per interventi premiali che diano luogo ad aree di cessione non contigue dalla viabilità pubblica esistente, con conformazione plano-altimetrica sfavorevole, che possano creare situazioni di pericolo per l'ordinaria viabilità e pertanto non idonee alla realizzazione degli standards;

2) per interventi premiali che diano luogo ad una superficie da destinarsi a standards la quale, pur se reperibile in posizione favorevole, risulti troppo esigua e quindi di fatto inutilizzabile (interventi con premialità inferiore o uguale a 3 abitanti teorici);

3) per tutti gli altri casi in cui sia documentata l'impossibilità al reperimento degli standards nell'ambito delle aree di proprietà dei proponenti l'intervento;

Gli standards oggetto di cessione devono essere localizzati nel sito interessato dall'intervento, attraverso l'individuazione di fascia a parcheggio pubblico della profondità non inferiore a mt. 3,00 laterale alla viabilità pubblica esistente. Ove non fosse reperibile nel sito interessato dall'intervento, il proponente potrà reperire lo standards in altra area urbana avente caratteristiche similari purchè collegata alla viabilità pubblica esistente.

- per interventi di incremento di volumetria riguardanti fabbricati residenziali (art. 3 della Legge Regionale) ubicati in zona agricola si prevede l'applicazione della monetizzazione da rapportarsi ad uno standard pari a mq. 18/abitante;

- per interventi di incremento della superficie utile lorda riguardanti fabbricati artigianali/industriali (art. 4 della Legge Regionale), poiché l'art. 5 del D.M. 1444/68 rapporta gli standards alla superficie dell'area destinata a tali insediamenti, nella misura del 10% della Superficie Territoriale escluse le sedi viarie, la localizzazione o la monetizzazione degli standards sarà dovuta solo per quegli interventi di ampliamento previsti in aree prive della predetta dotazione minima del 10%;
- per interventi di incremento della superficie utile lorda riguardanti fabbricati con destinazione direzionale, commerciale non rientranti nella speciale disciplina dell'art. 1 della L.R. 11/2008 "Nuove norme in materia di commercio" o ricettivi non già disciplinati da specifiche norme regionali di settore (art. 4 della Legge Regionale), dovrà assicurarsi nell'ambito territoriale di intervento una quota di standards di parcheggio pubblico almeno pari al 50% della dotazione dovuta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 1444/68 e la quota residuale potrà essere oggetto di monetizzazione;

d) identificazione compiuta delle superfici da destinarsi a standards di cui al D.M. 1444/68, riferite alle destinazioni d'uso residenziali e produttive

- Interventi a destinazione residenziale: per gli edifici a destinazione residenziale la superficie a standards da reperire in relazione alla volumetria premiale derivante dall'applicazione dell'art. 3 della L.R. 49/2012, si determina in applicazione dei parametri indicati dall'art. 3 – comma 3° del D.M. 1444/68 che ad ogni buon conto si riporta di seguito "Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).", fatte salve comunque le possibilità contemplate dal successivo art. 4 dello stesso D.M. 1444/68;

- interventi a destinazione produttiva: per gli edifici a destinazione non residenziale la superficie a standards da reperire in relazione alla superficie utile lorda premiale derivante dall'applicazione dell'art. 4 della L.R. 49/2012, si determina in applicazione dei parametri indicati dall'art. 5 del D.M. 1444/68 e precisamente:

- per insediamenti con destinazione industriale o ad essi assimilabili, la superficie a standards si determina in misura non inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;
- per insediamenti con destinazione direzionale, commerciale non rientranti nella speciale disciplina dell'art. 1 della L.R. 11/2008 "Nuove norme in materia di commercio" o ricettivi non già disciplinati da specifiche norme regionali di settore, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 41-sexies della Legge 1150/42 come modificato dalla Legge 122/89), fatte salve la riduzione a metà nelle zone "B" in presenza di adeguate attrezzature integrative;

Resta fermo l'obbligo di rispetto delle Leggi Regionali che disciplinano specificatamente il Commercio e le attività turistico-ricettive.

In aggiunta alle superfici a standards sopra indicate si richiama l'obbligo di assicurare altresì per le volumetrie premiali ottenute con le misure incentivanti di cui alla L.R. 49/2012, gli spazi di parcheggio pertinenziali nella misura di 1 mq. ogni 10 mc in ossequio all'art. 41-sexies della Legge 1150/42 come modificato dalla Legge 122/89. Tali spazi di parcheggio potranno reperirsi nell'area di pertinenza dell'edificio o dell'intervento, anche interrati o seminterrati, all'interno dell'edificio stesso, in area esterna e non contigua, anche avente destinazione di zona diversa da quella dell'intervento edilizio purchè non destinata a standards o a viabilità.

e) Valore unitario di monetizzazione degli standards richiesti

Per garantire uniformità di applicazione all'interno delle varie zone omogenee del vigente P.R.G. comunale ed aderire alla consolidata modalità di applicazione dei recenti procedimenti di monetizzazione attuati nelle sottozone "C2" (ADUP 1) e "B3", si stabilisce che il valore unitario di monetizzazione corrisponderà al valore unitario a fini IMU (o diversa nuova imposta sulle aree fabbricabili) relativo all'area in cui è localizzato l'immobile interessato dalle misure premiali.

Nelle zone agricole, non potendosi far riferimento al reddito dominicale, si assume quale valore unitario di monetizzazione il più basso valore a fini IMU delle zone residenziali urbane.

La destinazione degli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standards è vincolata ai sensi dell'art. 3 – comma 3° e dell'art. 4 – comma 3° della L.R. 49/2012. Gli introiti suddetti potranno essere spesi dall'Amministrazione Comunale anche in zone del territorio comunale diverse da quelle oggetto dei singoli interventi, secondo le previsioni degli specifici atti di programmazione di settore;

f) Definizione delle destinazioni d'uso reciprocamente compatibili

Sono da ritenersi reciprocamente complementari, in aggiunta ai casi già espressamente indicati dall'art. 5 – 5° comma della L.R. 49/2012, le seguenti destinazioni:

- destinazioni residenziali integrabili: con le destinazioni d'uso espressamente definite dalle categorie di cui alle lettere b), c), d), e) ed h) dell'art. 29 delle N.T.A. del vigente P.R.G. comunale;
- destinazioni produttive la cui attività risulti già dismessa o mai avviata integrabili: con le destinazioni d'uso espressamente definite dalle categorie di cui alle lettere a1), a2), c), d), e), f), g), h) e i) dell'art. 29 delle N.T.A. del vigente P.R.G. comunale;
- destinazioni produttive in essere integrabili: con le destinazioni d'uso espressamente definite dalle categorie di cui alle lettere a1) unità abitativa dell'imprenditore ovvero per il personale di custodia per una superficie massima di mq. 150,00, a2) strettamente connessi con l'attività principale, c), d), e), f), g), h) e i) dell'art. 29 delle N.T.A. del vigente P.R.G. comunale;

g) Precisazione univoca, in riferimento alla compatibilità dell'attività di somministrazione di cibi e bevande con la destinazione agricola (art. 5 – 5° comma – lettera "e" della L.R. 49/2012)

Le destinazioni agricole sono integrabili con l'attività di somministrazione alimenti e bevande solo qualora essa venga ricavata all'interno di volumetrie o superfici già esistenti e non funzionali all'attività dell'azienda agricola, nonché assicurandosi:

- la predisposizione di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue (collegamento alla fogna comunale oppure ricorso alla sub-irrigazione o fitodepurazione ai sensi dell'art. 5, comma 1° e tabella B della L.R. 31/2010);
- la predisposizione di idonei spazi di parcheggio riservati all'utenza nella stessa misura prevista dall'art. 5 – 2° comma del D.M. 1444/68, oltre quelli privati pertinenziali di cui all'art. 41-sexies della Legge 1150/42 come modificato dalla Legge 122/89;
- il rispetto del comma 43bis introdotto all'art. 1 della L.R. 11/2008 "Nuove norme in materia di commercio" (divieto di riconoscere localizzazioni commerciali che sottraggono aree a destinazione d'uso agricolo, così come individuate dagli strumenti urbanistici operanti, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo agricolo).

4) **PRENDERE ATTO**, in merito alle "condizioni e criteri per la modifica della sagoma" espresse all'art. 6 della L.R. 49/2012 e s.m.i., della intervenuta ridefinizione degli "interventi di ristrutturazione edilizia" contenuta nell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 come modificato dall'art. 30, comma 1, lettera a), del D.L. 21/06/2013, n. 69 (c.d. Decreto del Fare) convertito, con modificazioni, dalla Legge 09/08/2013, n. 98;

5) **DARE ATTO** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 – 2° comma della L.R. 49/2012 nel testo in vigore, non riveste carattere di pianificazione o programmazione urbanistica comunque denominata ed è pertanto sottratto alle regole delle procedure ordinarie in tema di adozione degli strumenti di pianificazione, come disciplinate dalla L.R. 18/83 e ss.mm.ii.;

6) **PRECISARE** che le somme versate in favore del Comune a titolo di monetizzazione degli standards, la cui destinazione vincolata è quella risultante dall'art. 3 – comma 3° e dall'art. 4 – comma 3° della L.R. 49/2012 e s.m.i., verranno introitate su apposito capitolo da prevedersi all'interno del Bilancio Corrente Esercizio in corso di formazione;

7) **STABILIRE** che gli introiti suddetti potranno essere spesi dall'Amministrazione Comunale anche in zone del territorio comunale diverse da quelle oggetto dei singoli interventi, secondo le previsioni degli specifici atti di programmazione di settore;

8) **DEMANDARE** al Responsabile del Settore III – "Servizio Urbanistica" gli adempimenti inerenti la pubblicizzazione della presente deliberazione, attraverso la predisposizione di idoneo avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio e sul sito web comunale, per applicazione dell'art. 13 della Legge 241/90 concernente le norme sulla partecipazione;

9) **DARE ATTO** altresì che la presente deliberazione non comporta spese a carico dell'Ente;

.....omissis....."

TENUTO CONTO che la L.R. 20/12/2023, n. 58 "Nuova legge urbanistica sul governo del territorio", nel testo in vigore:

- agli Artt. 10, 11, 12, 13 e 14 ha sostanzialmente assorbito in sé le disposizioni attuative del comma 9, dell'articolo 5, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (*Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, già contenute negli Artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della L.R. 49/2012 e s.m.i.;
- ha previsto anche in ragione di ciò, all'Art. 108, comma 2°, lettere a) e b), che la L.R. 49/2012 e la L.R. 62/2012 sono o restano abrogate dal 1° gennaio 2029;
- all'Art. 58 "Interventi sul patrimonio edilizio esistente", comma 4°, ha disposto espressamente: "*4. Gli edifici esistenti sparsi ed isolati che insistono sul territorio rurale possono essere oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.p.r. 380/2001 e delle premialità di cui alle vigenti leggi nazionali. Il trasferimento volumetrico e' ammesso nei limiti previsti dal titolo II, capo I. Sui predetti edifici i soggetti privi dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 59, comma 1, possono attivare le procedure di accertamento di conformità disciplinate esclusivamente dall'articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001.*";
- all'Art. 100, comma 2°, ha disposto espressamente: "*2. Fino alla perimetrazione del territorio urbanizzato continuano a trovare applicazione il regime giuridico regionale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e gli strumenti urbanistici comunali vigenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, primo capoverso, per le ipotesi di mancato rispetto del termine ivi previsto ai fini della predetta perimetrazione.*";
- all'Art. 100, comma 3°, ha disposto espressamente: "*3. Prima dell'approvazione del PUC le disposizioni sul territorio rurale di cui al titolo IV trovano applicazione nelle aree agricole individuate dalla pianificazione vigente a decorrere dalla data di approvazione della perimetrazione del territorio urbanizzato e, comunque, scaduto il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso le disposizioni del titolo IV prevalgono su eventuali prescrizioni dello strumento urbanistico vigente con esse incompatibili. A decorrere dalla data di attuazione delle norme di cui al titolo IV, ai procedimenti di variante ai titoli abilitativi in corso di efficacia, riguardanti i soggetti privi dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 59, comma 1, si applica il regime giuridico di cui all'articolo 58.*";
rendendo, pertanto, già pienamente operanti dalla data del 21/12/2025 nelle aree agricole individuate dalla pianificazione vigente le relative disposizioni sul territorio rurale di cui al titolo IV (Articoli dal 57 al 63 della medesima);

RISCONTRATA, alla luce della richiamata nuova disciplina regionale del territorio rurale, la necessità di dover ridefinire le prescrizioni attuative della L.R. 49/2012 e s.m.i. originariamente fissate dalla deliberazione di Consiglio Comunale N. 47 del 22/12/2014, conformandole ad essa;

CONSIDERATO, inoltre, che nella fase attuativa conseguente al recepimento delle disposizioni della L.R. 49/2012 e s.m.i. si è avuto modo di constatare, nella correlazione tra le misure premiali ed agevolanti e gli specifici ambiti in cui tali misure sono state rese applicabili, alcune peculiarità presenti nella zonizzazione dello strumento urbanistico vigente, in particolare per quanto attiene la "*Sottozona A2 – Agglomerati a valenza storica ovvero edifici specifici esterni alla perimetrazione urbana*" disciplinata dall'art. 30 delle N.T.A. del vigente, che la succitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2014 ha a priori escluso dall'ambito applicativo della L.R. 49/2012 e s.m.i. ritenendola rientrante nella casistica stabilita dall'art. 2 – 8° comma della medesima;

RISCONTRATO che detta tipologia di zonizzazione ricorre in maniera molto limitata nell'ambito delle tavole di zonizzazione del P.R.G. vigente e, in buona sostanza, identifica per la quasi totalità dei casi singoli edifici aventi valenza storica quali gli edifici di culto (chiese di S.Maria in Piano, Madonna delle Grazie, Madonna degli Angeli, ecc.), oppure costituenti testimonianze di ben determinate funzioni venute meno nei tempi passati (Torre del Poggio, ex Mulino Cretara, ecc.), con l'eccezione di un solo caso di agglomerato ricomprendente alcuni edifici abitativi, tuttavia privi di vincolo architettonico D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., con aree non caratterizzate da pavimentazioni storiche o elementi di pregio; pochi di questi edifici sono in effetti oggi caratterizzati da valenza storica e la gran parte, comunque, è già stata oggetto di importanti interventi di ristrutturazione attuati nel recente passato quando gli strumenti urbanistici generali pregressi non prevedevano norme analoghe a quella dell'odierno P.R.G.;

DATO ATTO che dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale in data 20/03/2013 fino a tutt'oggi, l'Amministrazione Comunale non ha provveduto ad approvare lo strumento attuativo di dettaglio relativo agli agglomerati a valenza storica delimitati dalla "*Sottozona A2*", previsto dal 2° comma dell'art. 30 delle N.T.A., limitando così le possibilità di intervento per gli edifici ivi inclusi alle

sole opere di risanamento conservativo o igienico sanitario, manutenzione e ristrutturazione con espressa esclusione della possibilità di demolizione anche parziale con o senza ricostruzione;

RILEVATO dal punto 3 dispositivo dell'atto del recepimento consiliare n. 47/2014 della L.R. 49/2012, che l'evidente intento dell'Amministrazione Comunale fosse quello di rendere attuabili le misure premiali ed agevolanti di cui alla suddetta L.R. 49/2012 e s.m.i. in tutte le zone omogenee del vigente P.R.G. comunale, per incentivare quanto più possibile la riqualificazione ed efficientamento del patrimonio edilizio esistente ben comprendendo che, molto frequentemente, gli edifici esistenti hanno già in precedenza saturato gli indici fondiari e sono proprio quelli che, più degli altri, potrebbero beneficiare delle misure premiali ed agevolanti previste dalla normativa regionale;

RITENUTO in definitiva, per le finalità fin qui evidenziate, che occorra modificare il punto 3) dispositivo della Deliberazione del Consiglio Comunale N. 47 del 22/12/2014 e precisamente:

- il relativo paragrafo "**a) Ambito applicativo**", per meglio precisare la casistica di esclusione da detto ambito degli edifici ricadenti nella "*Sottozona A2 – Agglomerati a valenza storica ovvero edifici specifici esterni alla perimetrazione urbana*", nonché per conformare le prescrizioni attuative della L.R. 49/2012 e s.m.i. alla nuova disciplina regionale del territorio rurale contenuta nel titolo IV della L.R. 58/2023 "*Nuova legge urbanistica sul governo del territorio*" (Articoli dal 57 al 63 della medesima);
- il relativo paragrafo "**g) Precisazione univoca, in riferimento alla compatibilità dell'attività di somministrazione di cibi e bevande con la destinazione agricola (art. 5 – 5° comma – lettera "e" della L.R. 49/2012)**", per riformularlo affinché risulti pienamente uniformato a quanto previsto dall'Art. 13 "*Modifiche di destinazione d'uso*", comma 3°, lettera e) della L.R. 58/2023 "*Nuova legge urbanistica sul governo del territorio*";

SENTITO a riguardo il Responsabile del Settore III – "*Servizio Urbanistica*" di questo Comune il quale:



alla luce di quanto riscontrato in relazione alla "*Sottozona A2 – Agglomerati a valenza storica ovvero edifici specifici esterni alla perimetrazione urbana*" nonché in relazione nuova disciplina regionale del territorio rurale contenuta nel titolo IV della L.R. 58/2023 "*Nuova legge urbanistica sul governo del territorio*" (Articoli dal 57 al 63 della medesima), propone di articolare il nuovo paragrafo "a) Ambito applicativo**" così come di seguito:**

"a) Ambito applicativo

*Si consente l'applicazione delle misure premiali di cui all'art. 3, commi 2 e 4 e dall'art. 4, commi 2, 4 e 5 della legge e dei mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 5 della legge, in tutte le zone omogenee del vigente P.R.G. comunale in premessa richiamato, con la sola esclusione degli edifici e beni già individuati dall'art. 2 – 8° comma della legge stessa. Si dà atto, quindi, che restano certamente esclusi gli edifici ricadenti nella "*Sottozona A1 – Centro Storico ed edifici specifici posti all'interno del centro urbano*" e nella "*Sottozona A2 – Agglomerati a valenza storica ovvero edifici specifici esterni alla perimetrazione urbana*", sottozone queste entrambe normate dall'art. 30 delle N.T.A. del vigente P.R.G., salvo che per la sola Sottozona A2 si dimostri in sede progettuale, attraverso dettagliata documentazione tecnica, fotografica, storica ed amministrativa, di foto-inserimento e/o rendering simulativo e quant'altro possa risultare utile ed idoneo, che l'applicazione delle misure premiali riguardi un edificio privo di qualsiasi valenza storica in ragione:*

- *della sua realizzazione o ricostruzione integrale avvenuta in epoca successiva al 1° settembre 1967;*
- *della sua originaria destinazione accessoria, pertinenziale e/o integrativa di altro edificio principale, in stato di inutilizzo e privo di elementi architettonici, artistici, testimoniali o di pregio ambientale, che potrebbe configurarsi quale superfetazione;*
- *della circostanza di essere già stato oggetto di importanti interventi di ristrutturazione attuati nel periodo di vigenza dei P.R.G. comunali pregressi a quello vigente (P.R.G. approvato il 10/11/1982, P.R.G. approvato il 09/03/2004);*

e, in ogni caso, a condizione che dall'esecuzione dell'intervento non derivi alcun pregiudizio alle peculiarità e/o ai caratteri di pregio di edifici a valenza storica ad esso contigui o limitrofi.

Si precisa inoltre che:

- *al fine di individuare univocamente gli edifici aventi diritto alle misure premiali ed agevolanti previste dalle disposizioni regionali oggetto di recepimento, si assumono valide le definizioni di "edifici esistenti" – "volumetria supplementare" – "superficie supplementare" – "volumetria edificata esistente" – "superficie lorda esistente" – "interventi edilizi in corso di realizzazione" fornite dagli artt.*

2 – 3 – 4 e 8 della L.R. 49/2012 e s.m.i., così come dettagliatamente puntualizzate nei paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 della richiamata Circolare regionale prot. n. 1511 del 14/03/2013;

- nelle zone agricole ("Sottozona E1 – agricola normale" e "Sottozona E2 – agricole di pregio" del vigente P.R.G.) le premialità possono riconoscersi nel rispetto di quanto espressamente disposto dal 4° comma dell'Art. 58 "Interventi sul patrimonio edilizio esistente" della L.R. 20/12/2023, n. 58 "Nuova legge urbanistica sul governo del territorio", nel testo in vigore, anche in relazione ai fabbricati per i quali siano già stati attuati gli interventi edilizi per renderli compatibili con la funzione residenziale previsti dall'Art. 45, commi 9-10-11-12-13-14-15 ed Art. 46, commi 8-9-10-11-12-13-14 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- negli edifici di Edilizia Economica e Popolare gli incentivi sono assentibili limitatamente agli alloggi per i quali l'eventuale incremento non determini una Superficie Residenziale eccedente il limite indicato nella Convenzione-tipo regionale approvata con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 111/11 del 30/12/1998 (mq. 110,00), ferma restando l'obbligo di monetizzazione degli standards richiesti per la volumetria aggiuntiva "premiale";
- nelle zone sottoposte dal vigente P.R.G. a Piano Particolareggiato (P.P.) ai sensi dell'art. 37 delle N.T.A. e dell'art. 18 della Legge Regionale 18/83 e s.m.i. gli incentivi sono assentibili purchè in relazione agli standards richiesti per la volumetria aggiuntiva "premiale" venga attuata esclusivamente la monetizzazione degli stessi, anche attraverso la cessione di porzioni funzionali di fabbricati di pari valore da destinarsi a funzioni pubbliche di interesse collettivo;
- in caso di edifici composti da più unità immobiliari (residenziali o produttive) la misura premiale complessivamente spettante dovrà essere suddivisa fra tutte le unità interessate in modo proporzionale rispetto alla dimensione di ciascuna unità;"



alla luce di quanto previsto dall'Art. 13 "**Modifiche di destinazione d'uso**", comma 3°, lettera e) della L.R. 58/2023 "**Nuova legge urbanistica sul governo del territorio**", propone di riformulare il nuovo paragrafo "**g) Precisazione univoca, in riferimento alla compatibilità dell'attività di somministrazione di cibi e bevande con la destinazione agricola (art. 5 – 5° comma – lettera "e" della L.R. 49/2012)**" così come di seguito:

"g) Precisazione univoca, in riferimento alla compatibilità dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività sociali e culturali con la destinazione agricola (art. 13 – 3° comma – lettera "e" della L.R. 58/2023)

Le destinazioni agricole sono integrabili, oltre che con le attività connesse a quella agricola, anche con l'attività di somministrazione alimenti e bevande e con quelle sociali e culturali, qualora esse vengano ricavate all'interno di volumetrie o superfici già esistenti e non funzionali all'attività dell'azienda agricola, nonché ricavate all'interno anche di volumetrie o superfici incrementali realizzate attraverso gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 49/2012 e s.m.i. ed agli articoli 11 e 12 della L.R. 58/2023 e s.m.i., ma sempre assicurandosi:

- la predisposizione di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue (collegamento alla fogna comunale oppure ricorso alla sub-irrigazione o fitodepurazione ai sensi dell'art. 5, comma 1° e tabella B della L.R. 31/2010);
- la predisposizione di idonei spazi di parcheggio riservati all'utenza nella stessa misura prevista dall'art. 5 – 2° comma del D.M. 1444/68, oltre quelli privati pertinenziali di cui all'art. 41-sexies della Legge 1150/42 come modificato dalla Legge 122/89;
- il rispetto del comma 43bis introdotto all'art. 1 della L.R. 11/2008 "Nuove norme in materia di commercio" (divieto di riconoscere localizzazioni commerciali che sottraggono aree a destinazione d'uso agricolo, così come individuate dagli strumenti urbanistici operanti, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo agricolo)."

VALUTATA la suddetta proposta di parziale modifica dell'atto di recepimento della Legge Regionale 15 ottobre 2012, N. 49 ad oggetto "**Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"** e s.m.i., idonea e rispondente all'esigenza dell'Amministrazione Comunale di dover assicurare l'attuabilità delle misure premiali ed agevolanti in essa contenute in tutte le zone omogenee del vigente P.R.G. comunale, per incentivare quanto più possibile la riqualificazione ed efficientamento del patrimonio edilizio esistente;

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Leg.vo 18/08/2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Con voti resi per alzata di mano: favorevoli n. 9 - contrari n. ///, astenuti: 4 (consiglieri Buccella, D'Amico, Vallozza, Delle Monache);

DELIBERA

- 1) di **CONSIDERARE** la precedente narrativa quale parte integrante della presente Deliberazione;
- 2) di **MODIFICARE** parzialmente il punto 3) dispositivo della Deliberazione del Consiglio Comunale N. 47 del 22/12/2014 ad oggetto *""Legge Regionale 15/10/2012, n. 49 come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 18/12/2012, n. 62. Atto di recepimento e provvedimenti."*, limitatamente ai paragrafi **"a) Ambito applicativo"** e **"g) Precisazione univoca, in riferimento alla compatibilità dell'attività di somministrazione di cibi e bevande con la destinazione agricola (art. 5 – 5° comma – lettera "e" della L.R. 49/2012)"** i quali vengono come di seguito riformulati:

"a) Ambito applicativo"

Si consente l'applicazione delle misure premiali di cui all'art. 3, commi 2 e 4 e dall'art. 4, commi 2, 4 e 5 della legge e dei mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 5 delle legge, in tutte le zone omogenee del vigente P.R.G. comunale in premessa richiamato, con la sola esclusione degli edifici e beni già individuati dall'art. 2 – 8° comma della legge stessa. Si dà atto, quindi, che restano certamente esclusi gli edifici ricadenti nella "Sottozona A1 – Centro Storico ed edifici specifici posti all'interno del centro urbano" e nella "Sottozona A2 – Agglomerati a valenza storica ovvero edifici specifici esterni alla perimetrazione urbana", sottozone queste entrambe normate dall'art. 30 delle N.T.A. del vigente P.R.G., salvo che per la sola Sottozona A2 si dimostri in sede progettuale, attraverso dettagliata documentazione tecnica, fotografica, storica ed amministrativa, di foto-inserimento e/o rendering simulativo e quant'altro possa risultare utile ed idoneo, che l'applicazione delle misure premiali riguardi un edificio privo di qualsiasi valenza storica in ragione:

- della sua realizzazione o ricostruzione integrale avvenuta in epoca successiva al 1° settembre 1967;
- della sua originaria destinazione accessoria, pertinenziale e/o integrativa di altro edificio principale, in stato di inutilizzo e privo di elementi architettonici, artistici, testimoniali o di pregio ambientale, che potrebbe configurarsi quale superfetazione;
- della circostanza di essere già stato oggetto di importanti interventi di ristrutturazione attuati nel periodo di vigenza dei P.R.G. comunali pregressi a quello vigente (P.R.G. approvato il 10/11/1982, P.R.G. approvato il 09/03/2004);

e, in ogni caso, a condizione che dall'esecuzione dell'intervento non derivi alcun pregiudizio alle peculiarità e/o ai caratteri di pregio di edifici a valenza storica ad esso contigui o limitrofi.

Si precisa inoltre che:

- *al fine di individuare univocamente gli edifici aventi diritto alle misure premiali ed agevolanti previste dalle disposizioni regionali oggetto di recepimento, si assumono valide le definizioni di "edifici esistenti" – "volumetria supplementare" – "superficie supplementare" – "volumetria edificata esistente" – "superficie lorda esistente" – "interventi edilizi in corso di realizzazione" fornite dagli artt. 2 – 3 – 4 e 8 della L.R. 49/2012 e s.m.i., così come dettagliatamente puntualizzate nei paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 della richiamata Circolare regionale prot. n. 1511 del 14/03/2013;*
- *nelle zone agricole ("Sottozona E1 – agricola normale" e "Sottozona E2 – agricole di pregio" del vigente P.R.G.) le premialità possono riconoscersi nel rispetto di quanto espressamente disposto dal 4° comma dell'Art. 58 "Interventi sul patrimonio edilizio esistente" della L.R. 20/12/2023, n. 58 "Nuova legge urbanistica sul governo del territorio", nel testo in vigore, anche in relazione ai fabbricati per i quali siano già stati attuati gli interventi edilizi per renderli compatibili con la funzione residenziale previsti dall'Art. 45, commi 9-10-11-12-13-14-15 ed Art. 46, commi 8-9-10-11-12-13-14 delle Norme Tecniche di Attuazione;*
- *negli edifici di Edilizia Economica e Popolare gli incentivi sono assentibili limitatamente agli alloggi per i quali l'eventuale incremento non determini una Superficie Residenziale eccedente il limite indicato nella Convenzione-tipo regionale approvata con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 111/11 del 30/12/1998 (mq. 110,00), ferma restando l'obbligo di monetizzazione degli standards richiesti per la volumetria aggiuntiva "premiabile";*
- *nelle zone sottoposte dal vigente P.R.G. a Piano Particolareggiato (P.P.) ai sensi dell'art. 37 delle N.T.A. e dell'art. 18 della Legge Regionale 18/83 e s.m.i. gli incentivi sono assentibili purchè in*

relazione agli standards richiesti per la volumetria aggiuntiva "premiata" venga attuata esclusivamente la monetizzazione degli stessi, anche attraverso la cessione di porzioni funzionali di fabbricati di pari valore da destinarsi a funzioni pubbliche di interesse collettivo;

- in caso di edifici composti da più unità immobiliari (residenziali o produttive) la misura premiata complessivamente spettante dovrà essere suddivisa fra tutte le unità interessate in modo proporzionale rispetto alla dimensione di ciascuna unità;"

"g) Precisazione univoca, in riferimento alla compatibilità dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività sociali e culturali con la destinazione agricola (art. 13 – 3° comma – lettera "e" della L.R. 58/2023)

Le destinazioni agricole sono integrabili, oltre che con le attività connesse a quella agricola, anche con l'attività di somministrazione alimenti e bevande e con quelle sociali e culturali, qualora esse vengano ricavate all'interno di volumetrie o superfici già esistenti e non funzionali all'attività dell'azienda agricola, nonché ricavate all'interno anche di volumetrie o superfici incrementali realizzate attraverso gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 49/2012 e s.m.i. ed agli articoli 11 e 12 della L.R. 58/2023 e s.m.i., ma sempre assicurandosi:

- la predisposizione di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue (collegamento alla fogna comunale oppure ricorso alla sub-irrigazione o fitodepurazione ai sensi dell'art. 5, comma 1° e tabella B della L.R. 31/2010);
- la predisposizione di idonei spazi di parcheggio riservati all'utenza nella stessa misura prevista dall'art. 5 – 2° comma del D.M. 1444/68, oltre quelli privati pertinenziali di cui all'art. 41-sexies della Legge 1150/42 come modificato dalla Legge 122/89;
- il rispetto del comma 43bis introdotto all'art. 1 della L.R. 11/2008 "Nuove norme in materia di commercio" (divieto di riconoscere localizzazioni commerciali che sottraggono aree a destinazione d'uso agricolo, così come individuate dagli strumenti urbanistici operanti, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo agricolo)."

- 3) di **DARE ATTO** che restano invariate le restanti disposizioni contenute nella Deliberazione del Consiglio Comunale N. 47 del 22/12/2014 di recepimento della L.R. 49/2012 e s.m.i.;
- 4) di **PRECISARE** che l'anzidetta modifica avrà efficacia con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della presente deliberazione;
- 5) di **INCARICARE** il Responsabile del Settore III – "Servizio Urbanistica" in ordine all'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;
- 6) di **DARE ATTO** altresì che la presente deliberazione non comporta spese a carico dell'Ente;
- 7) di **PRECISARE** ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che contro il presente provvedimento, è possibile ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione del presente atto;
Successivamente, stante l'urgenza il Consiglio Comunale Con voti resi per alzata di mano: favorevoli n. 9 - contrari n. ///, astenuti: 4 (consiglieri Buccella, D'Amico, Vallozza, Delle Monache);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 456 del 14/04/2026, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato digitalmente da Il Responsabile di Settore DI CARLO LUCIANO in data 14/04/2026.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
PICA MASSIMO

Il Segretario
D'INCECCO MARZIA